

DELIBERA N. 52/14/CONS

PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 30 gennaio 2014;

VISTO la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, ed, in particolare, l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e successive modifiche ed integrazioni, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2000, e, in particolare, l’art. 1;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.106 del 9-5-2001 - Suppl. Ordinario n. 112, e, in particolare, l’art. 1, comma 2;

VISTA la propria delibera n. 22/14/CONS del 21 gennaio 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente e del XV Consiglio regionale della Sardegna indette per il giorno 16 febbraio 2014*”;

VISTA la nota del 15 gennaio 2014 (prot. n. 1632) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Sardegna ha contestato all'Università degli Studi di Cagliari, in persona del Rettore p.t., la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, invitandolo a presentarsi presso gli uffici del Comitato il giorno 17 gennaio 2014, per essere sentito in merito ai fatti contestati e a produrre eventuali controdeduzioni. In particolare, il Comitato ha ritenuto integrata la pretesa violazione della norma citata attraverso la pubblicazione, sulla home page del sito istituzionale dell'Università, della notizia relativa alla candidatura del Prorettore, Prof. Francesco Pigliaru, alla carica di Presidente della Regione;

VISTA la nota del 20 gennaio 2014 (prot. n. 2460) con la quale il competente Comitato ha trasmesso gli esiti dell'attività istruttoria svolta in merito ai fatti contestati ritenendo *“ravvisabile nella fattispecie un'ipotesi di violazione dell'art. 9 della legge 28/2000”* e rimettendo all'Autorità ogni ulteriore valutazione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal predetto Comitato e, in particolare, la memoria prodotta dall'Università di Cagliari dalla quale risulta che il Direttore generale ha rilevato quanto segue:

- la notizia della candidatura del Prof. Pigliaru alla carica di Presidente della Regione è stata redatta e pubblicata sul sito ufficiale dell'ateneo, in piena e totale autonomia, dai giornalisti in servizio nell'Ufficio stampa dell'Università di Cagliari;
- come riconosciuto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nella seduta della Camera dei deputati del 15 gennaio 2014 *“l'Ufficio stampa si è limitato a dare conto, senza commenti o prese di posizione politiche, delle notizie relative alla candidatura del Prorettore a Presidente della Regione. A parte l'inapplicabilità ad attività del genere della disciplina dell'emittenza radiotelevisiva, neanche in questo caso sembra esservi una strumentalizzazione delle strutture universitarie per interessi di parte”*;
- nell'ambito di un costante e quotidiano servizio di informazione su quanto riguardante l'ateneo e i suoi docenti, *“ci si è limitati a fornire una normale notizia, anzi, più precisamente “la notizia della notizia” ovvero l'informazione che un fatto era stato riportato sui media, dandola una sola volta all'indomani della candidatura”*;
- la pubblicazione della notizia si configura come attività di mera connotazione giornalistica e non politica e, tantomeno esprime indicazioni, intenzioni o preferenze di voto;
- la candidatura di un Prorettore, considerate le possibili conseguenze sulla prosecuzione dei suoi compiti istituzionali e quindi il cambiamento significativo nella governance dell'Università, configura di per sé una notizia rilevante per la vita dell'ateneo;

- non è ravvisabile nel caso di specie un uso politico del sito web, tenuto conto delle modalità con le quali è stata fornita la notizia nel pieno rispetto dei criteri enunciati nel richiamato art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO inoltre che il menzionato art. 9 sancisce il divieto di comunicazione istituzionale in ogni forma: la norma reca un divieto generale in capo a tutte le Amministrazioni pubbliche senza operare alcun riferimento o distinzione in relazione alla piattaforma trasmissiva;

RILEVATO che, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 2 gennaio 2014 del decreto di indizione dei comizi per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, ha avuto inizio il periodo durante il quale trova applicazione il divieto sancito dal citato art. 9 e che, pertanto, la pubblicazione sul sito web dell'Università della notizia oggetto di contestazione, avvenuta in data 7 gennaio 2014, rientra nel periodo considerato dalla norma;

PRESA VISIONE della home page del sito istituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari sulla quale risulta ancora pubblicata, alla data di conclusione degli accertamenti istruttori da parte del competente Comitato, la seguente notizia: *"Francesco Pigliaru candidato alla Presidenza della Regione. Il Prorettore dell'Università di Cagliari in campo per il centrosinistra. La notizia in risalto su media regionali, agenzie e testate nazionali"*. Accanto alla notizia, è pubblicata la foto del Prof. Pigliaru: cliccando sulla notizia si accede ad una rassegna di link relativi a numerosi articoli pubblicati dai quotidiani nazionali e locali nei quali si dà conto della intervenuta candidatura del Prorettore con il Partito democratico;

CONSIDERATO che la legge 7 giugno 2000, n. 150, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *"a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché*

quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale" (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO che la notizia oggetto di contestazione, è riconducibile nel novero delle attività di informazione individuate dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

RILEVATO che la citata legge 7 giugno 2000, n. 150, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale – impersonalità e indispensabilità dei contenuti – risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi le istituzioni universitarie"*;

RITENUTA conseguentemente l'applicabilità all'Università degli studi di Cagliari, in quanto pubblica amministrazione ai sensi di legge, del dettato del citato articolo 9 della legge n. 28/2000 e delle richiamate previsioni della legge n. 150 del 2000;

RITENUTO, pertanto, che le attività di informazione svolte dall'Università degli Studi di Cagliari configurano attività di comunicazione istituzionale nel senso chiarito dalla norma citata;

CONSIDERATO che l'Amministrazione deve assicurare la conformità alla normativa vigente del contenuto del proprio sito che risulta ad essa riconducibile: pertanto, ancorché sul sito medesimo siano riproposti contenuti predisposti da altri, l'Amministrazione è comunque responsabile dei contenuti ivi resi pubblici;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000 è rivolto alle amministrazioni pubbliche e risulta *"proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali.....una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari"*.

CONSIDERATO che l'attività di informazione in esame appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto la notizia della candidatura del Prorettore alla carica di Presidente della Regione Sardegna non appare in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente. Quanto all'impersonalità della comunicazione, deve escludersi

anche la sussistenza di tale requisito in considerazione della inequivoca riconducibilità della notizia al Prorettore, prof. Francesco Pigliaru, individuato nella sua funzione istituzionale, e del quale viene riportata la foto, con la specificazione altresì del partito che ne sostiene la candidatura;

RITENUTO pertanto che la fattispecie descritta integri gli estremi della violazione dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28;

RILEVATO che la notizia oggetto della fattispecie in esame risulta tuttora pubblicata sulla home page del sito istituzionale dell'Università degli Studi di Cagliari;

RITENUTO, per le ragioni innanzi esposte, di aderire alle conclusioni rappresentate dal competente Comitato per le comunicazioni;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lettera a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

all'Università degli Studi di Cagliari di pubblicare sul sito www.unica.it, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lett. l) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del medesimo decreto il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito dell'Autorità ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni.

Napoli, 30 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani